

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - proprietà esclusiva (presunzioni) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5258 del 10/03/2006

Operatività della presunzione - Limiti - Fattispecie.

La presunzione derivante dall'art.881, primo e secondo comma, cod. civ., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entità prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietà confinanti sul muro erano costituite, l'una, da una "cascina", e l'altra, invece, da "un'ampia area cortilizia").

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5258 del 10/03/2006